

**PERIODO DI COMPORTO:
inefficacia o nullità del licenziamento intimato
mentre il lavoratore è ancora malato?**

Con l'ordinanza n. 24766/2017 depositata il 19 ottobre 2017, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, il ricorso promosso da un lavoratore avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

La questione affrontata dalla Suprema Corte ha ad oggetto l'ipotesi in cui un licenziamento per superamento del periodo di comporto sia intimato mentre il lavoratore è ancora in malattia e prima del completamento dello stesso periodo di comporto.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte si è divisa in due filoni.

Un primo filone afferma che *"L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma 2, c.c.), non determina di per sé la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 c.c.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa"* (Cass. Civile n. 9037/2001; nello stesso senso Cass. Civile n. 1657/1993). Ne consegue che il licenziamento è valido, ma inefficace fino alla cessazione della malattia.

Si contrappone a questa interpretazione un secondo filone giurisprudenziale il quale ritiene che *"In caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, l'atto di recesso è nullo per violazione della norma imperativa, di cui all'art. 2110 cod. civ., e non già temporaneamente inefficace, con differimento degli effetti al momento della maturazione del periodo stesso, sicché va ammessa la possibilità di rinnovazione dell'atto, in quanto, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema di cui all'art. 1423 cod. civ."* (Cass. Civile n. 24525/2014; nello stesso senso Cass. Civile n. 12031/1999; Cass. Civile n. 9869/1991).



Studio Legale Casella e Scudier
Associazione Professionale

L'ordinanza in esame lascia intendere con chiarezza il punto di vista della Sezione Lavoro la quale ritiene che il potere datoriale di risoluzione del rapporto di lavoro, fondato sul superamento del periodo di comporto, non può essere legittimamente esercitato se non in presenza del completo realizzarsi del comporto stesso, non essendo configurabile un diritto del datore di lavoro di recesso anteriore al realizzarsi della relativa situazione giustificativa, ovvero del superamento del periodo da cui conseguirebbe la nullità del licenziamento.

A questo punto non resta che attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Padova, 30 ottobre 2017